



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020**

**Reg. (UE) n. 1305/2013**

### **MISURA 13**

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

#### **SOTTOMISURA 13.1**

Pagamento compensativo per le zone montane

#### **SOTTOMISURA 13.2**

Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

**ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB  
CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2020



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## INDICE

1.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
	<i>2.1 Rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno</i>	3
	<i>2.2 Richiesta del sostegno per le superfici ricadenti nei Comuni e Fogli di mappa catastale con svantaggio in corso di riconoscimento</i>	3
	<i>2.3 Adesione ad entrambe le Sottomisure</i>	4
3.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	5
	<i>4.1 Disposizioni per l'anno 2020 derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19</i>	5
	<i>4.2 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale</i>	5
	<i>4.3 Compilazione e presentazione delle domande</i>	6
	<i>4.4 Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni</i>	7
	<i>4.4.1 Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento</i>	7
	<i>4.4.2 Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.</i>	7
	<i>4.4.3 Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)</i>	7
	<i>4.4.4 Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)</i>	8
	<i>4.5 Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014</i>	9
	<i>4.6 Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno</i>	11
4.	SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	11
5.	ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	12
6.	DISPOSIZIONI FINALI	12
7.	ALLEGATI	13



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento annualità 2020 integrano quelle impartite con la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità protocollo n. 2206/762 del 18 dicembre 2019, alle quali si rinvia, nonché:

- le istruzioni applicative generali per la presentazione e il pagamento delle domande della Campagna 2020, di cui alle Istruzioni Operative emanate dall'O.P. AGEA n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10 marzo 2020, alle quali si rinvia;
- le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 (Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020), alle quali si rinvia.

Le presenti disposizioni si applicano alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" e Sottomisura 13.2 "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi" annualità 2020.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

### 2.1 Rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno

Fatte salve le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 e le eventuali successive pertinenti disposizioni impartite dall'OP AGEA, il termine per il rinnovo e la registrazione nel fascicolo aziendale dei titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno, stabilito al punto 3. del paragrafo 6.3 dell'Allegato 1 alla Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità protocollo n. 2206/762 del 18 dicembre 2019, è prorogato all'**1 febbraio 2021**.

### 2.2 Richiesta del sostegno per le superfici ricadenti nei Comuni e Fogli di mappa catastale con svantaggio in corso di riconoscimento

Nell'Allegato C è riportato l'elenco<sup>1</sup> con la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, in corso di riconoscimento da parte della Commissione europea.

<sup>1</sup> L'elenco è conforme con quello trasmesso dal MiPAAF - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR II - alla Commissione europea con nota protocollo n. 0012915 del 15/04/2020 a seguito della presa d'atto da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dell'8 aprile 2020 (Repertorio atti n. 65/CSR dell'8 aprile 2020), della nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane in applicazione dell'art. 32 del Reg. (UE) del 17 dicembre 2013.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, possono essere richieste a premio nella Sottomisura 13.2 anche le superfici ricadenti nei Comuni e nei Fogli di mappa catastale contrassegnati con "SI" nella colonna "Di cui acquisito svantaggio" rispettivamente della tabella 1 e della tabella 2 dell'Allegato C.

La concessione e l'erogazione del sostegno alle superfici che ricadono nei predetti Comuni e Fogli di mappa catastale è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea dell'elenco delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al riconoscimento per tali Comuni e Fogli di mappa catastale dello svantaggio ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, in tempo utile per effettuare i pagamenti delle domande di sostegno/pagamento per la Sottomisura 13.2 annualità 2020.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno alle superfici ricadenti nei predetti Comuni e Fogli di mappa catastale a causa della mancata approvazione da parte della Commissione europea dell'elenco delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al riconoscimento per tali Comuni e Fogli di mappa catastale dello svantaggio ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, in tempo utile per effettuare i pagamenti delle domande di sostegno/pagamento per la Sottomisura 13.2 annualità 2020.

### **2.3 Adesione ad entrambe le Sottomisure**

Per la Misura 13 è consentita la presentazione di una sola domanda iniziale di sostegno/pagamento anche nel caso di adesione a entrambe le Sottomisure 13.1 e 13.2.

Pertanto qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande iniziali di sostegno/pagamento (es. una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per la sottomisura 13.2; oppure una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per le due sottomisure 13.1 e 13.2, oppure due o più domande a valere sulla stessa sottomisura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi della domanda iniziale di sostegno/pagamento che intende mantenere valida e gli estremi della/delle domanda/e iniziali di sostegno/pagamento che invece intende revocare.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

### 3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Anche per l'annualità 2020 è prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>><sup>2</sup>. Pertanto le disposizioni impartite da AGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative di AGEA n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10 marzo 2020 e con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 (Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020), per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

#### 4.1 Disposizioni per l'anno 2020 derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19

Per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione: delle domande, delle comunicazioni, della modulistica e della documentazione di cui ai successivi paragrafi si applicano, ove pertinenti, le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 (Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020) e le eventuali successive disposizioni impartite dall'OP AGEA.

#### 4.2 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

---

<sup>2</sup> Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

#### **4.3 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate all'OP AGEA e al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con il relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it). In tale documento è riportata anche la PEC e l'indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che ai sensi delle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020, poiché la sottoscrizione delle domande deve essere effettuata con firma autografa, è consentita la sottoscrizione al termine del periodo emergenziale COVID 19 (sottoscrizione differita della domanda) e che in caso di sottoscrizione differita la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati da AGEA comporta l'inammissibilità della domanda con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP AGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per eventuali controlli.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Nell'Allegato A – Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa destinazione/uso/qualità ove previsto, l'intervento a premio a cui questa può essere associata.

Nell'allegato B – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande che integrano quelle impartite da AGEA.

#### **4.4 Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni**

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP AGEA.

##### **4.4.1 Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento**

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2020**.

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il **15 maggio 2020 (presentazione tardiva della domanda)** comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio 2020. Le domande rilasciate sul portale SIAN **in data successiva al 9 giugno 2020** sono irricevibili.

##### **4.4.2 Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.**

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro l'**1 giugno 2020**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva della domanda iniziale di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il **9 giugno 2020** sono irricevibili.

##### **4.4.3 Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)**

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

Si evidenzia che in caso di ritiro parziale della domanda deve essere comunque rispettato il criterio di ammissibilità relativo alla domanda di cui al paragrafo 6.2 dell'Allegato 1 alla Determinazione n. 22061/762 del 18 dicembre 2019, pena la decadenza della domanda di sostegno/pagamento.

Come disposto dall'OP AGEA al paragrafo 7.1 delle Istruzioni Operative n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10 marzo 2020, il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP AGEA al predetto paragrafo 7.1 delle Istruzioni Operative n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10 marzo 2020, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it).

Per la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione del Modulo 1 si applicano ove pertinenti le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 e le eventuali successive pertinenti disposizioni impartite dall'OP AGEA.

#### **4.4.4 Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)**

Una domanda può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

L'OP AGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 15 del 10 marzo 2020 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it).

Per la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione del Modulo 2 si applicano ove pertinenti le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 e le eventuali successive pertinenti disposizioni impartite dall'OP AGEA.

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

#### **4.5 Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione giustificativa, si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP AGEA con le Istruzioni Operative sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione giustificativa, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato, oltre che all'OP AGEA, anche ad ARGEA Sardegna esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it) accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 13 - Annualità 2020. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

Per la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione del Modulo "Casi di forza maggiore" si applicano ove pertinenti le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 e le eventuali successive pertinenti disposizioni impartite dall'OP AGEA.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

#### **4.6 Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno**

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente.

Per comunicare la cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3. Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla eventuale documentazione giustificativa, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it).

Per la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione del Modulo 3 si applicano ove pertinenti le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 e le eventuali successive pertinenti disposizioni impartite dall'OP AGEA.

## **4. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che sarà sostituito, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni, dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in corso di emanazione. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato nel predetto D.M. in corso di emanazione.

Per quanto attiene la normativa regionale in materia di condizionalità si applica il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2055/DecA/38 del 3 settembre 2019 che sarà sostituito dal provvedimento regionale di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in corso di emanazione, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni dello stesso.

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in corso di emanazione, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni dello stesso, saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

## 5. ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano gli ulteriori riferimenti normativi successivi alla emanazione della Determinazione del Direttore del Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità protocollo n. 2206/762 del 18 dicembre 2019:

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." in corso di emanazione;
- Istruzioni Operative di AGEA n. 15 protocollo ORPUM n. 20072 del 10 marzo 2020 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020.";
- Istruzioni Operative di AGEA n. 23 protocollo ORPUM n. 25841 del 9 aprile 2020 Recante "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1397/DeCA/19 del 21 aprile 2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Ulteriori disposizioni per l'attuazione sub condizione della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Annualità 2020".

## 6. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della Misura potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura). I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

## 7. ALLEGATI

Allegato A - Matrice prodotti/interventi

Allegato B - Istruzioni regionali per la compilazione della domande di sostegno/pagamento

Allegato C - Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) in corso di riconoscimento da parte della Commissione europea

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 3 - Cessione totale o parziale dell'azienda e subentro nell'impegno